

Settore A9
Sportello Unico per l'Edilizia

Carpi, 26/11/03

Via S. Manicardi, 39 – 41012 Carpi (MO)
Tel. 059-649447 – Fax 059-649500

Ai tecnici liberi professionisti
operanti sul territorio

Oggetto: Comunicazione applicazione sanzioni per mancata o ritardata presentazione della Richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità e/o Scheda Tecnica Descrittiva (art. 21 L.R. 31/02 del 25/11/02)

Presso lo Sportello Unico per l'Edilizia si riscontrano comunicazioni di fine lavori depositate per opere edilizie eseguite in applicazione della L.R. 31/02 spesso non accompagnate dalla Scheda Tecnica Descrittiva dell'edificio o dalla Richiesta di Conformità Edilizia ed Agibilità.

Con la presente si comunica che, in attuazione a quanto previsto all'art. 22, comma 1, della L.R. 31/2002, la richiesta del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità per le tipologie di intervento previste dall'art. 21, comma 2, della sopracitata legge (Nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia), dovrà essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, obbligatoriamente accompagnata dalla relativa Scheda Tecnica Descrittiva compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa al rispetto dei Requisiti Cogenti, timbrata e firmata da professionista abilitato, senza la quale la stessa richiesta non potrà essere accettata.

Per gli interventi non elencati all'art. 21, comma 2, per cui non è previsto il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, dovrà essere depositata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la Scheda Tecnica Descrittiva, compilata in ogni sua parte, contenente la dichiarazione di conformità dell'intervento, timbrata e firmata da professionista abilitato, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, della citata legge.

La ritardata e/o mancata presentazione della richiesta del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità comprensiva della Scheda Tecnica Descrittiva, per gli interventi per cui ne è previsto il rilascio, oppure il ritardato o mancato deposito della Scheda Tecnica Descrittiva, per gli altri interventi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da _ 77 a _ 464, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 5, della L.R. 31/2002, come recepito dalla Deliberazione C.C. n. 146 del 24/07/03.

Distinti saluti

Il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia
GEOM. GIUSEPPE SCARANO
